

# **BVGer C-2761/2014 vom 28. Juli 2014**

Bundesverwaltungsgericht, 2014-07-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-2761\\_2014](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-2761_2014)

FR: TAF C-2761/2014 du 28 juillet 2014

IT: TAF C-2761/2014 del 28 luglio 2014

## **Regeste**

Revisione della rendita

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il 1° aprile 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° giugno 2014, la rendita d'invalidità pagata fino ad allora.

### **E. 2**

Il 14 maggio 2014, l'interessata ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto d'annullare la decisione impugnata e di accertare (e poi dichiarare) il suo diritto a percepire una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, disponendo a tal fine una perizia medico-legale pluridisciplinare per la verifica del suo stato psico-fisico invalidante.

### **E. 3**

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

### **E. 4.1**

Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 3 giugno 2014 (notificata l'11 giugno 2014; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 400.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, idonea documentazione attestante che l'importo di fr. 400.- è stato tempesti-vamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.

### **E. 4.2**

Il 25 giugno 2014, l'insorgente ha versato l'importo di fr. 367.16 (cfr. doc. TAF 4).

### **E. 5**

Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 30 giugno 2014 (notificata il 7 luglio 2014; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 6]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, il saldo (integrale) dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 32.84, al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento o di versamento solo parziale del richiesto saldo dell'anticipo spese. Questo Tribunale ha altresì precisato all'insorgente che le incombeva d'indicare all'operatore scelto i pertinenti dati del destinatario della richiesta di trasferimento di fondi di denaro, di verificare la corretta e tempestiva esecuzione dell'ordine da parte dell'operatore stesso nonché di assicurarsi che quest'ultimo segnali se del caso alla banca corrispondente estera che le spese e le commissioni sono a carico dell'ordinante, fermo restando che era tenuta a pagare l'importo integrale di fr. 400.- ed assicurarsi che ciò avvenisse tenuto conto anche di eventuali problemi connessi con il tasso di cambio.

#### **E. 6**

Il termine assegnato alla ricorrente per versare il saldo dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 32.84 è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA; v., sulla questione, la sentenza del TF 9C\_581/2008 del 27 gennaio 2009; cfr. pure la sentenza del TF 9C\_742/2013 del 6 maggio 2014 e la sentenza del TAF C-692/2012 del 23 aprile 2012).

#### **E. 7**

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

#### **E. 8**

Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). È pertanto restituito alla ricorrente l'importo di fr. 367.16. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.